



STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede Oggetto Durata - Recesso

Articolo 1

È costituita una Società per azioni con la denominazione "Cynny S.p.A." e in forma abbreviata anche "Cynny" (di seguito, la "Società").

Articolo 2

2.1 La Società ha sede in Firenze.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali comunque denominate nonché trasferire la sede sociale all'interno del territorio italiano.

Articolo 3

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

A. la produzione, anche per conto di terzi, e la vendita di software applicativi, siti e servizi web di qualsiasi tipo, usufruibili tramite la rete internet e analoghe;

B. consulenza, assistenza, progettazione, sviluppo e la gestione di sistemi distribuiti, cloud computing (elaborazione e manipolazione di dati con l'aiuto di sistemi distribuiti), big data (collezioni grandi e complesse di dati di qualsiasi natura) data mining (l'estrazione di un sapere o di una conoscenza a partire da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semi-automatici). In particolare potrà svolgere l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; la gestione di data warehouse e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, l'information retrieval e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;

C. servizio hosting ("ospitare, allocare risorse in spazi virtuali") di applicazioni web e qualsiasi altro tipo di risorse e codice sulla rete internet e analoghe;

D. la produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) e la relativa implementazione, personalizzazione e nazionalizzazione;

E. l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informatici strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio, l'analisi e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; l'outsourcing di servizi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;

F. l'assistenza tecnica nell'installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici, costituiti sia da software che da hardware, comprendendo qualsiasi tipo di macchine e/o attrezzature per ufficio in generale e per l'office automation (automatizzazione processi aziendali) in particolare;

G. l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;

H. la prestazione di servizi ai privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali

e future, incluse - a titolo esemplificativo - internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;

I. organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, formazione del personale nel campo dell'informatica (con esclusione dell'intermediazione nel collocamento).

La Società potrà assumere e concedere rappresentanze ed agenzie, anche di/a società straniera, relativamente ai servizi e prodotti trattati.

La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che risultino utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

Essa potrà inoltre costituire società e assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, direttamente o indirettamente, nonché prestare servizi alle stesse, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà, altresì, prestare fidejussioni e garanzie in genere, anche reali, nell'interesse di terzi, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale.

È tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività di carattere finanziario riservata per legge a particolari categorie di soggetti.

Articolo 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta), con facoltà di proroga a norma di legge.

Articolo 5

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti di Legge.

Titolo II - Capitale sociale - Azioni - Finanziamenti soci - Obbligazioni

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.375.483,10, diviso in numero 137.548.310 (centotrentasettemilionicinquecentoquarantottomilatrecentodieci) azioni ordinarie prive di valore nominale (le "Azioni").

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs 213/1998.

6.2 L'Assemblea straordinaria in data 17 aprile 2023 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro, scindibile, alla pari, per un importo massimo di Euro 700.000,00 (settecentomila e zero centesimi), mediante emissione di massime numero 70.000.000 (settantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale, con un prezzo di emissione di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuna, da offrire in opzione ai soci alle condizioni e modalità previste nella delibera e da sottoscrivere entro il 15 dicembre 2023.

6.3 Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.4 L'Assemblea può delegare agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale.

6.5 L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

6.6 Qualora uno o più soci trasferisca/no a terzi il controllo della società, come definito dall'articolo 2359, comma 1 c.c., è attribuito agli altri soci il diritto di co-vendita.

In questo caso il socio o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie partecipazioni dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e le condizioni previste di seguito.

Il promittente acquirente della partecipazione di controllo deve essere informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto sociale della presente clausola di Co-vendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una offerta di acquisto agli stessi termini economici, scritta ed irrevocabile, anche ai soci titolari delle restanti Azioni.

Il/i venditore/i della partecipazione di controllo, al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere l'intera propria partecipazione sociale, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre partecipazioni, formulata dal soggetto acquirente.

Ogni socio dovrà comunicare al socio o ai soci cedenti e al terzo acquirente la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita limitatamente a tale caso. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.

La cessione delle partecipazioni derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della partecipazione entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.

Nell'ipotesi in cui la cessione della partecipazione di controllo avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, o più soggetti riconducibili al medesimo acquirente, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni.

Articolo 7

7.1 Le Azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali e amministrativi in conformità alle previsioni del presente Statuto e della legge.

7.2 Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà un diritto di voto. La qualità di azionista costituisce adesione al presente statuto.

7.3 Nel caso di comproprietà di un'Azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.4 In caso di stipulazione di patti parasociali, i soci aderenti entro cinque giorni dalla stipulazione sono obbligati a darne comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo un estratto dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato nel sito internet della società.

7.5 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF.

7.6 Qualora, in conseguenza dell'ammissione ad un sistema multilaterale di negoziazione, le Azioni risultassero diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi

del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti della società con Azioni diffuse.

Articolo 8

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo dovrà deliberare l'emissione delle obbligazioni fissando le modalità di collocamento e di estinzione nei limiti stabiliti dalla legge.

Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., hanno la facoltà di emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese della delibera assembleare di conferimento della delega.

L'organo amministrativo ha facoltà di emettere in una o più oltre obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data del 7 aprile 2014, con conseguente aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., a servizio esclusivo della conversione del predetto prestito obbligazionario per un importo massimo di euro 1.030.000 comprensivo del sovrapprezzo.

Titolo III - Assemblea

Articolo 10

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta lo stesso lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

10.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione: (i) del luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché gli eventuali luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire; (ii) del giorno e dell'ora dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione; (iii) delle materie da trattare; (iv) delle altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

10.3 La convocazione è effettuata mediante avviso che deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima dell'assemblea di prima convocazione su almeno uno dei seguenti quotidiani nazionali, "La Repubblica", "La Nazione" o "Il Corriere della Sera", ovvero sulla Gazzetta Ufficiale, e (ii) sul sito internet della società.

10.4 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, o nei paesi dell'Unione Europea, o negli Stati Uniti d'America, o in Asia, a condizione che sia sempre rispettata la possibilità di partecipare con mezzi di audio o video conferenza.

10.5 È tuttavia valida l'Assemblea, che pur in mancanza di formale convocazione, è validamente costituita in presenza dei requisiti di legge.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 12

12.1 Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Ogni Azione dà diritto ad un voto.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e accerta l'identità e la legittimazione dei presenti.

12.3 L'Assemblea deve svolgersi in modo da consentire a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, di formare liberamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

12.4 Possono intervenire in assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge. Nel caso in cui gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione essi sono legittimati all'intervento mediante apposita comunicazione, almeno due giorni non festivi precedenti quello della riunione assembleare, da effettuarsi da parte dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati. Tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione come indicato di volta in volta dalla legge applicabile.

Articolo 13

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o a dipendenti della Società e di sue controllate né a queste ultime.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di quest'ultimo da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

14.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, e quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso l'assistenza del Segretario non è necessaria.

14.4 La verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea è disciplinata dalla legge.

Titolo IV - Amministrazione

Articolo 15

15.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto da un numero di Consiglieri compreso tra due ad undici.

15.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, e provvede altresì alla nomina degli amministratori ovvero dell'Amministratore Unico.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge o per espressa previsione del presente Statuto sia riservato all'Assemblea. Sono inoltre at-

tribuiti al Consiglio di Amministrazione, fermo restando la concorrente competenza dell'Assemblea, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso e riscatto di Azioni e l'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può altresì eleggere uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo con una periodicità di almeno centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sia in occasione di singole riunioni sia in via stabile, uditori che abbiano il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Nel caso in cui siano nominati, anche gli uditori in via stabile dovranno ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità e la tempistica previsti per gli amministratori e i sindaci effettivi unitamente ad eventuale materiale informativo relativo alle materie all'ordine del giorno fornito ad amministratori e sindaci.

15.4 I Consiglieri possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.5 Nel caso in cui uno dei Consiglieri cessi per qualunque ragione dalle proprie funzioni si applica l'articolo 2386 del codice civile in tema di cooptazione.

Articolo 16

16.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica.

17.2 La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, da inviare anche via telefax o e-mail, almeno tre giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

17.3 La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità di quest'ultimo, dalla persona designata dal Consiglio stesso.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione è costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le sue deliberazioni devono essere prese in conformità a quanto stabilito nell'Articolo 16.

17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-

la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo e nel rispetto di quanto descritto dall'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 18

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limite alcuno. Agli amministratori delegati, nominati dal Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri di gestione conferiti.

Titolo V - Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti

Articolo 19

19.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti. L'assemblea dei soci e comunque secondo la normativa pro tempore vigente può attribuire la revisione legale dei conti sulla società ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

19.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

19.3 I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla legge.

19.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

19.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

Titolo VI - Esercizio sociale ed utili

Articolo 20

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 21

21.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

Titolo VII - Scioglimento e liquidazione

Articolo 22

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge. L'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Titolo VIII - Disposizioni generali

Articolo 23

Le riunioni collegiali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Col-

legio Sindacale si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio e disponendo dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire ed i numeri telefonici dei luoghi in cui si svolge la riunione.

Verificandosi tali condizioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale - che dovrà dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi - sui libri sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova (i) relativamente al Consiglio di Amministrazione, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (ii) relativamente al Collegio Sindacale, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (iii) relativamente all'Assemblea dei Soci, il Presidente dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 24

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata con lettera raccomandata all'organo amministrativo, che procederà all'aggiornamento del libro soci.

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

F.to Stefano Bargagni

F.to Jacopo Sodi Notaio.